

Erogazioni liberali: una proposta per crescere insieme

In base alla legge n. 40 del 2 aprile 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2007 – suppl. ord. N. 91
è possibile per le persone fisiche detrarre e per le imprese dedurre
le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari, senza scopo di lucro, quindi anche al nostro Collegio Brandolini.
Per quanto riguarda il nostro Istituto, vorremmo finalizzare queste erogazioni liberali
sia all'innovazione tecnologica, sia all'aiuto alle famiglie in difficoltà.

Questa erogazione può essere effettuata

tramite bonifico bancario intestato a: Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo
con queste coordinate:
BANCA Intesa Sanpaolo - filiale di Oderzo
codice IBAN IT53R0306961865100000003460

Questi i punti rilevanti della normativa in questione:

- a) Il meccanismo è quello - per le persone fisiche e per gli enti non commerciali - della detrazione (19% degli oneri sostenuti);
- b) Per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui;
- c) Le erogazioni, per essere detraibili/deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato, che rimangono in possesso del benefattore, rendono inutile il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario;
- d) Le donazioni sono vincolate, nel senso che è necessario - per ottenere la detrazione/deduzione - specificare che è erogata per uno o più dei seguenti fini:
 1. all'innovazione tecnologica; 2. all'edilizia scolastica; 3. all'ampliamento dell'offerta formativa.
- e) Nella causale del bonifico bancario o del bollettino ccp andrà scritto:
EROGAZIONE LIBERALE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE GESTITE DA "COLLEGIO BRANDOLINI" – ODERZO (TV) - L. 40/2007 ART. 13).

SI RIPORTA, PER CORRETTEZZA, IL TESTO COMPLETO DELLE DISPOSIZIONI ILLUSTRATE (L. 40/07, ART. 13, CC. 3 - 8)

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
- b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
- c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".

DEDUZIONE E DETRAZIONE: per **deduzione fiscale** si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo per determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Nel caso italiano dell'Irpef, che è un'imposta progressiva, il vantaggio fiscale della deducibilità è tanto maggiore quanto più alto è il reddito (e la relativa aliquota marginale Irpef).

A differenza della deduzione fiscale che viene sottratta dalla base imponibile, la **detrazione fiscale** viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta effettivamente dovuta. Nell'Irpef alcune detrazioni sono stabilite in misura fissa, o per il riconoscimento in modo forfettario delle spese di produzione di alcune categorie di reddito (in particolare da lavoro dipendente o da pensione) o per tenere conto dei familiari a carico del contribuente.

Ringrazio sin d'ora per la Vostra attenzione!

Il direttore dell'istituto

